

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLO 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

I programmi di mobilità degli utenti di alloggi ERP in Calabria regolati dal Titolo V della Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32 sono finalizzati *“all’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale”*.

L’Ente Gestore, d’intesa con il Comune, definisce criteri e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti promuovendone l’attuazione e stabilendone i relativi tempi.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutti i casi in cui si verifichi la necessità di procedere su richiesta al cambio di un alloggio nel rispetto di un utilizzo più razionale del patrimonio abitativo pubblico e delle migliori condizioni di vita degli assegnatari in rapporto alle mutate condizioni abitative, sociali e di salute.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CAMBIO ALLOGGIO

Possono presentare domanda di cambio gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nel Comune di Catanzaro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la permanenza negli stessi alloggi. I requisiti predetti devono essere posseduti dall’assegnatario e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, per l’intero periodo di permanenza in graduatoria ed al momento dell’assegnazione.

La mobilità può essere richiesta dall’assegnatario, per le motivazioni previste dalla normativa regionale e che qui si riportano integralmente in ordine di priorità:

- 1) inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o persone con disabilità o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
- 2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
- 3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o persone con disabilità.

Non possono presentare domanda di cambio:

- a. gli assegnatari che abbiano ottenuto l’assegnazione dell’alloggio nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione di coloro che certifichino gravi problemi di salute sopravvenuti successivamente all’assegnazione, tali da rendere inidoneo l’alloggio al fine di garantire le normali condizioni di vita e salute, e di coloro che documentino l’inadeguatezza dell’alloggio assegnato;
- b. gli assegnatari non in regola con i canoni di locazione e con le quote condominiali;

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono presentare in qualunque momento dell'anno domanda di mobilità utilizzando l'apposito modulo a disposizione presso l'ufficio competente o presente sul Sito Internet del Comune e dell'Ente Gestore. La sussistenza delle motivazioni di cui all'art. 2, qualora non rilevabile direttamente dall'ufficio competente, dovrà essere comprovata allegando specifica documentazione. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio dovranno essere indirizzate al Comune e all'Ente gestore stesso e dovranno contenere:

- le motivazioni della richiesta;
- i dati relativi al contratto di locazione dell'alloggio;
- la composizione del nucleo familiare determinata con i dati anagrafici di ciascun componente;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- la certificazione reddituale (ISEE con DSU);
- documentazione attestante eventuale invalidità o condizione di disabilità;
- eventuali relazioni, degli Organi competenti, attestanti:
 - ✓ l'inidoneità dell'alloggio;
 - ✓ la situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo;
 - ✓ dichiarazioni attestanti eventuali esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o persone con disabilità.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge e comporteranno l'esclusione dalla graduatoria.

ARTICOLO 4

CRITERI – REQUISITI DI IDONEITÀ

L'Ente gestore mediante gli Uffici preposti effettua l'istruttoria delle domande presentate attraverso opportuni accertamenti orientati a verificare le regolari condizioni di cui al precedente articolo 2.

I criteri e le modalità di formazione della graduatoria sono disciplinati dal successivo art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 44, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32, è istituita apposita Commissione per la formazione della graduatoria di mobilità.

La Commissione è composta da:

- a) n. 02 dipendenti dell'Ente Gestore designati dal Direttore Generale di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) n. 02 rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza;
- c) n. 02 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati al programma di mobilità.

La Commissione può funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente. Le norme di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 44, commi 2 e 3 della Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32.

ARTICOLO 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione redige la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio sulla base dei criteri individuati dall'art. 43, comma 1, della Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32 s.m.i. e di seguito indicati in ordine di priorità:

- 1. inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o di persone con disabilità o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;*
- 2. situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32;*
- 3. esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o persone con disabilità.*

LA GRADUATORIA

La graduatoria è formulata sulla base delle richieste pervenute nei tempi previsti dal bando di concorso, se emesso, e dopo la pubblicazione della graduatoria, ad esito dell'apposito bando, ed al di fuori di quei termini.

Le richieste pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria di mobilità sono esaminate dalla Commissione entro 60 giorni dalla loro ricezione.

La Commissione, ai fini della formazione della graduatoria, attribuisce i punteggi secondo i criteri individuati nel presente regolamento.

La graduatoria viene pubblicata sull'albo pretorio on-line di ATERP Calabria e del Comune di Catanzaro per sessanta giorni consecutivi durante i quali gli interessati potranno prenderne visione e presentare eventuali integrazioni o ricorsi al punteggio loro assegnatogli; la Commissione procede alla verifica dei ricorsi entro 30 giorni dalla ricezione delle integrazioni e/o dei ricorsi.

La graduatoria ha validità dal giorno stesso della pubblicazione sino al successivo aggiornamento.

Le situazioni di straordinarietà ed emergenza per come esclusivamente individuate all'art. 43 comma 1 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i. dovranno essere supportate da idonea documentazione, volta ad accertare le particolari condizioni evidenziate.

ARTICOLO 7

CAMBI CONSENSUALI

Ai fini della migliore razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, l'Ente Gestore ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli stessi, autorizza in qualunque momento il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito del territorio comunale e ne dà comunicazione al Comune di Catanzaro. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. La domanda per cambi consensuali di alloggi può essere presentata al Comune da entrambi

i nuclei familiari interessati allo scambio. La richiesta di cambio consensuale di alloggio deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dalle parti.

Gli assegnatari ed i relativi componenti dei nuclei familiari devono essere, al momento della richiesta, in possesso dei requisiti di permanenza negli alloggi del patrimonio ERP e non devono sussistere condizioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi od altre inadempienze contrattuali. Il cambio, su richiesta congiunta degli assegnatari, può essere autorizzato anche fra Comuni diversi.

ARTICOLO 8

SANZIONI IN IPOTESI DI MANCATA ACCETTAZIONE DEL CAMBIO ALLOGGIO

Il rifiuto immotivato da parte del richiedente alla proposta di un alloggio adeguato costituisce, ai sensi dell'art. 42, comma 5, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32, causa di esclusione dalla graduatoria e decadenza dal titolo di assegnatario.

ARTICOLO 9

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI UTILI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ

La graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi e criteri di priorità come di seguito indicati:

PER INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO OCCUPATO (art. 6, punto 1, del presente Regolamento -Art. 43, comma 1, Punto 1, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32):

- a) **PUNTI 2** per la presenza nel nucleo familiare di una o più persone con età uguale o superiore a 65 anni; Il suddetto punteggio è applicato solo nei casi in cui l'alloggio è ubicato oltre il primo piano senza ascensore;
- b) Per ogni componente nel nucleo familiare in condizione di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed attestata dall'apposita Commissione INPS ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 3, con la seguente distinzione:
PUNTI 2 per la condizione d'invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
PUNTI 3 per la condizione d'invalidità pari al 100% e attestata ai sensi dell'art 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nel caso di presenza di entrambe le casistiche di cui alle lettere a e b non possono essere attribuiti più di cinque punti.

Il punteggio viene attribuito solo per documentate inadeguatezze strutturali dell'alloggio quali: piano, disposizione interna, servizi igienici, mancanza di ascensore, barriere architettoniche, etc..

PER SITUAZIONE DI SOTTO AFFOLLAMENTO (art. 6, punto 2, del presente Regolamento - Art. 43, comma 1, punto 2, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32):

Lo standard abitativo è riferito alla nozione di "alloggio adeguato" per come stabilito dall'art. 4 della Legge Regionale del 25/11/1996 n. 3.

- a) **PUNTI 3** per tre persone e oltre in meno rispetto allo standard abitativo;
- b) **PUNTI 1** per una o due persone in meno rispetto allo standard abitativo.

PER SITUAZIONE DI SOVRA AFFOLLAMENTO (art. 6, punto 2, del presente Regolamento - Art. 43, comma 1, punto 2, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32):

- a) **PUNTI 3** per tre persone e oltre in più rispetto allo standard abitativo;
- b) **PUNTI 1** per una o due persone in più rispetto allo standard abitativo.

I punteggi di cui ai precedenti punti possono essere attribuiti solo nei casi di persone presenti nel nucleo familiare dell'assegnatario, per come attestato dalla situazione di famiglia presentata al momento della richiesta. Ai fini dell'attribuzione dei punti non vengono considerati gli ospiti o i coabitanti, anche in stabile convivenza di fatto con il richiedente, non presenti nello stato di famiglia dell'assegnatario, al momento della richiesta, per come documentato dal certificato di stato di famiglia.

PER ESIGENZA DI AVVICINAMENTO AL LUOGO DI LAVORO O DI CURA ED ASSISTENZA QUALORA TRATTASI DI ANZIANI O PERSONE CON DISABILITA' (art. 6, punto 3, del presente Regolamento -Art. 43, comma 1, punto 3, Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32):

- a) **PUNTI 2** per necessità di alloggio più grande per convivenza con familiari ai fini di assistenza. Il punteggio può essere attribuito solo a persone ultrasessantacinquenni o persone con disabilità con invalidità riconosciuta dall'apposita Commissione INPS pari o superiore a 2/3; Il punteggio può essere chiesto anche da anziani che vivono in coppia, se almeno uno dei due coniugi è ultrasessantacinquenne o portatore di invalidità uguale o superiore a 2/3.
- b) **PUNTI 2** per avvicinamento ai familiari per motivi di assistenza, in alloggio vicino a quello dei familiari stessi. Il punteggio può essere attribuito solo a persone ultrasessantacinquenni o persone con disabilità con invalidità riconosciuta dall'apposita Commissione INPS pari o superiore a 2/3; Il punteggio può essere chiesto anche da anziani che vivono in coppia, se almeno uno dei due coniugi è ultrasessantacinquenne o portatore di invalidità uguale o superiore a 2/3.
- c) **PUNTI 2** per necessità di avvicinamento al luogo di lavoro alle persone con disabilità con invalidità attestata dall'apposita Commissione INPS pari o superiore ai 2/3 che risiedono ad una distanza dal luogo di lavoro non inferiore a 3 KM.
- d) **PUNTI 2** per esigenze di avvicinamento a luoghi di cura ed assistenza. Il punteggio può essere attribuito solo a persone ultrasessantacinquenni o persone con disabilità con invalidità attestata dall'apposita Commissione INPS pari o superiore ai 2/3 impossibilitati ad autogestirsi e che risiedono in alloggi distanti almeno 3 KM dalla struttura socio-sanitaria di assistenza.

SORTEGGI E PRIORITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio la Commissione di Mobilità provvede ad effettuare un sorteggio che stabilirà l'ordine della graduatoria dei soggetti utilmente collocati.

ARTICOLO 10

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica quanto previsto dalla Legge Regionale del 25/11/1996 n. 32

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio on line di ATERP Calabria e del Comune di Catanzaro.